

GIOVANI STRANIERI NELLE SOCIETÀ SPORTIVE LE NUOVE REGOLE

L'Italia apre allo ius soli sportivo e mette all'angolo le discriminazioni. I ragazzi non italiani residenti nel nostro paese potranno tesserarsi presso le realtà appartenenti alle Federazioni nazionali, alle Associazioni e agli Enti di promozione sportiva secondo le stesse procedure dei loro omologhi italiani. Lo assicura la proposta di legge di iniziativa parlamentare «Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva» (AC 1949), approvata in prima lettura a Montecitorio con il solo voto contrario della Lega, e ora all'esame del Senato.

Per approfondimenti si rimanda all'[iter](#) e ai [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

Verso lo *ius soli sportivo*

Il testo, frutto di una intesa parlamentare che coinvolge sia maggioranza che opposizione e da cui è rimasta fuori solo la Lega Nord, ridisegna la disciplina sull'adesione alle società sportive da parte di ragazze e ragazzi stranieri, demandata fino ad oggi agli statuti e ai regolamenti delle singole Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva. Ne risulta un regime disomogeneo e divisivo, con regole, limiti e quote differenti di disciplina in disciplina, che non agevola l'integrazione, spesso negando ai giovani l'adesione alle società sportive e il pieno sviluppo delle loro potenzialità agonistiche. Tutto questo viene superato da una normativa inclusiva e omogenea, ispirata nei fatti al cosiddetto *ius soli sportivo*, il principio secondo cui, ai fini sportivi, gli atleti stranieri nati sul suolo nazionale sono titolari degli stessi diritti degli italiani.

Cosa cambia

Secondo la nuova normativa i minori non italiani residenti in Italia almeno dall'età di dieci anni, potranno aderire a società sportive appartenenti a Federazioni nazionali, discipline associate e associazioni di promozione sportiva con le stesse modalità previste per gli italiani. A seguito delle modifiche apportate al testo in Commissione Cultura, inoltre, il provvedimento assicura la validità del tesseramento sino all'eventuale acquisizione della cittadinanza.

La normativa che individua i requisiti per l'acquisizione della cittadinanza italiana ([legge](#) n. 91 del 1992) non viene modificata in alcuna parte.

Lo sport, strategico motore di integrazione

Il provvedimento mira da una parte a rendere omogenea la disciplina nelle diverse discipline sportive, e dall'altra a rimuovere i limiti alle possibilità dei ragazzi di partecipare alle attività sportive giovanili, limiti che producono effetti «non coerenti con la funzione sociale dell'attività sportiva», si legge nella relazione introduttiva. Il traguardo è quello di favorire la più ampia partecipazione sportiva dei giovani stranieri in coerenza con i principi e le regole che assicurano la piena tutela a tutti i minori che fanno ingresso nel territorio dello Stato.

Un testo rafforzato dall'iter alla Camera

Il progetto di legge, composto da un solo articolo suddiviso in due commi, è stato integrato in sede referente dalla Commissione Cultura con emendamenti volti a rafforzarne l'impianto coesivo e inclusivo. Due le modifiche, frutto del lavoro di tutti i gruppi e dell'accoglimento delle istanze avanzate dal Comitato olimpico nazionale.

Mentre il testo originario prevedeva un solo anno di validità del tesseramento dopo il compimento della maggiore età, la versione licenziata dalla Commissione garantisce l'estensione *sine die* di tale *status*, che permane senza limiti sino al completamento eventuale delle procedure necessarie all'acquisizione della cittadinanza italiana. In secondo luogo è stato aggiunto, nella lista delle realtà societarie coinvolte, il riferimento alle Discipline associate e agli Enti di promozione.

Il progetto di legge è stato approvato con parere favorevole dalla Commissione Affari costituzionali e della Commissione bicamerale per le questioni regionali, ottenendo anche, in sede di discussione generale, «pieno sostegno» da parte del Governo.

HOCKEY, PUGILATO, CRICKET: TRE ESEMPI PILOTA

Poche le Federazioni che, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge vigente, applicano per statuto i principi della *ius soli* sportiva. Tra le esperienze pilota si ricordano, a titolo esemplificativo, il cricket, il pugilato, l'hockey.

Da due anni l'**hockey** applica una vera e propria *ius soli* sportiva. Il momento della svolta è il giugno 2013, quando il Consiglio nazionale della Federazione (Fih) decide di emanare una circolare secondo cui, ai fini dello svolgimento dell'attività agonistica, gli atleti di nazionalità stranera nati sul nostro territorio seguono le stesse procedure degli italiani. Tutti gli eventi organizzati e autorizzati dalla Federazione rispondono a questo principio, compresi i campionati mondiali. Nel caso di nazionalità plurima, quella italiana è considerata prevalente.

Nella **boxe**, tali principi vengono assimilati poco dopo, nel dicembre 2013. La Federazione pugilistica decide di aprire allo *ius soli* sportiva. Tutti gli atleti stranieri possono tesserarsi e partecipare anche ai Campionati Italiani di tutte le qualifiche: *Schoolboy*, *Junior*, *Youth*, *Elite*. Nessun limite per i pugili nati in Italia, mentre è richiesta un'anzianità di tesseramento per chi è solo residente.

Grande esempio di integrazione arriva dal **cricket**, che applica a livello nazionale e internazionale i precetti della piena equiparazione tra chi è titolare di diritti di cittadinanza e chi è nato sul suolo nazionale. Per rappresentare una nazione sul campo basta esserci nato o risiedervi da alcuni anni. Per gli adulti sono richiesti 7 anni di residenza continuativa, con una deroga per due degli 11 giocatori in campo a cui ne bastano 4, come pure per le nazionali giovanili. Regole che, fra l'altro, hanno portato la nazionale italiana a vincere i campionati Europei nel 2013.

Post scriptum

PRIMA LETTURA CAMERA

AC 1949

[iter](#)

PRIMA LETTURA SENATO

AS 1871

[iter](#)

[Legge n. 12 del 20 gennaio 2016](#)

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2016